



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
103	03-07-2026

OGGETTO:	MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVA A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE (SAFETY) AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7-BIS E DELL'ART. 54. COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEI GIORNI 4 -10 LUGLIO E 10-12-23 AGOSTO 2026 CHE SI TERRANNO A MARINA DI MASSA.
-----------------	---

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell art. 3-bis del CAD

Premesso che:

- dalle ore 21:30 e fino alle ore 23:30 - presunte - dei giorni 4 -10 luglio e 10-12-23 agosto 2026 si terranno a Marina di Massa, nell'area di Piazza Betti, una serie di manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali si prevede la partecipazione di un elevato numero di persone;

- in conformità alle direttive del Ministero dell'Interno, si rende opportuno adottare ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la safety compresa l'emissione di un'apposita ordinanza sindacale;

Preso atto che la Direttrice Artistica degli eventi ha comunicato che, sentito il tecnico, le disposizioni da applicarsi sono quelle riportate nella Relazione tecnica inerente le misure di safety e security finalizzata all'acquisizione della licenza di agibilità per locale temporaneo di pubblico spettacolo redatta dal tecnico incaricato Per. Ind. Mauro Pitanti per gli eventi estivi dell'anno 2025, atteso che la Commissione Comunale di Vigilanza dei locali di Pubblico Spettacolo aveva espresso parere favorevole allo svolgimento di dette manifestazioni;

Considerato che nella predetta relazione vengono disposti una serie di divieti nelle aree interessate dagli eventi al fine di non compromettere la sicurezza degli stessi:

- divieto di occupare gli spazi destinati alla circolazione dei mezzi di emergenza in qualsivoglia modo;

- divieto di lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere;

- divieto di occupazione degli spazi in uso per la manifestazione con strutture temporanee che non siano quelle previste nell'ambito della documentazione tecnica di riferimento;

- divieto per gli esercizi commerciali interni all'area della manifestazione di vendita di bottiglie di vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici che possano essere trasportate

- divieto di uso di bottiglie di vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici da parte degli spettatori all'interno dell'area della manifestazione;

- divieti di circolazione e di sosta per i quali si rimanda alle specifiche Ordinanze prodotte dal Comando di Polizia Locale del Comune di Massa;

Visto l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis , che testualmente recita: *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa ed in particolare l'articolo 61, il quale prescrive il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 22:30 sino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico;

Considerato che è dovere prioritario di questa Amministrazione garantire la pubblica incolumità, la sicurezza urbana e il decoro del territorio, con particolare riferimento ai luoghi ad alta densità di frequentazione o in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche;

Rilevato che la concentrazione di persone in spazi delimitati o aree pubbliche amplifica esponenzialmente il rischio di danni a persone o cose qualora vengano introdotti o utilizzati oggetti contundenti, atti a offendere o comunque idonei a recare danno;

Preso atto che l'introduzione e il potenziale lancio o abbandono di oggetti quali i contenitori di vetro costituiscono un concreto pericolo per l'integrità fisica dei cittadini, potendo originare gravi lesioni personali;

Valutato inoltre l'abbandono di tali oggetti sul suolo pubblico, oltre a degradare il decoro urbano, crea insidie fisiche per i passanti e per i mezzi di soccorso e di sicurezza, ostacolandone il tempestivo intervento;

Ravvisata la necessità di adottare misure straordinarie di divieto di introduzione, porto e utilizzo di tali oggetti all'interno dell'area interessata;

Ritenuto urgente intervenire, a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica e secondo le indicazioni contenute nel "Piano integrato safety e security" vietando, a Marina di Massa, nell'area di Piazza Betti, luogo sede degli eventi come da mappa allegata, a partire dalle 20:00 – orario in cui il pubblico è atteso nella location - e fino alle ore 23:30 – e comunque fino al termine degli eventi - dei giorni 4 -10 luglio e 10-12-23 agosto 2026:

- di occupare gli spazi destinati alla circolazione dei mezzi di emergenza in qualsivoglia modo;
- di lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere;
- di occupare degli spazi in uso per la manifestazione con strutture temporanee che non siano quelle previste nell'ambito della documentazione tecnica di riferimento;
- per gli esercizi commerciali interni all'area della manifestazione di vendere bottiglie di vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici che possano essere trasportate
- l'uso di bottiglie di vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici da parte degli spettatori all'interno dell'area della manifestazione;

Dato atto che eventuali prescrizioni e divieti in materia di occupazione di suolo, stazionamento e circolazione stradale saranno disposti con specifiche ordinanze della Polizia Locale;

Richiamato l'art. 54, comma 4, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la potestà di adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Considerato che il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto in ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta disposizione normativa;

Dato atto che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante idonee forme di pubblicità;

Rilevato che nell'adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1) è vietato, a decorrere dalle 20:00 e fino alle ore 23:30 – e comunque fino al termine degli eventi - dei giorni 4 -10 luglio e 10-12-23 agosto 2026, in occasione delle manifestazioni di pubblico spettacolo, che si terranno a Marina di Massa, nell'area di Piazza Betti, luogo sede delle stesse come da mappa acclusa:

- a) occupare gli spazi destinati alla circolazione dei mezzi di emergenza in qualsivoglia modo;
 - b) lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere;
 - c) occupare degli spazi in uso per la manifestazione con strutture temporanee che non siano quelle previste nell'ambito della documentazione tecnica di riferimento;
 - d) per gli esercizi commerciali interni all'area della manifestazione vendere bottiglie di vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici che possano essere trasportate
 - e) l'uso di bottiglie di vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici da parte degli spettatori all'interno dell'area della manifestazione;
- 2) di dare atto che eventuali prescrizioni e divieti in materia di occupazione di suolo, stazionamento e circolazione stradale saranno disposti con specifiche ordinanze della Polizia Locale;
- 3) i divieti di cui alle lettere d) ed e) del punto 1) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali o nei relativi dehors oggetto di concessione.

AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;
- l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'articolo 50 comma 7-bis.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 del d.l. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n.48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n.689;
- la Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Simona Benetti in qualità di Dirigente del Settore responsabile dell'evento per conto del Comune di Massa;
- la Polizia Locale è incaricata di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

- 1) di incaricare la Polizia Locale, il Servizio cultura e l'U.O. Attività Produttive, ciascuno in relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per l'attuazione della presente ordinanza;
- 2) di incaricare l'U.O. URP e Stampa di assicurare l'immediata informazione e conoscibilità del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione quali stampa, televisioni locali, social media, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l. 241/90;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Prefettura di Massa Carrara;
 - Questura di Massa Carrara;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara;
 - Comando Provinciale VV.FF. di Massa Carrara;

- Comando di Polizia Municipale;
- Servizio cultura;
- U.O. Attività Produttive;
- U.O. U.R.P. e Stampa.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online e sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Francesco Persiani – Sindaco di Massa



COMUNE DI MASSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ORDINANZA DEL SINDACO n. 103 del 03-07-2026

OGGETTO :	MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVA A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE (SAFETY) AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7-BIS E DELL'ART. 54. COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEI GIORNI 4 -10 LUGLIO E 10-12-23 AGOSTO 2026 CHE SI TERRANNO A MARINA DI MASSA.
------------------	--

Atto pubblicato all Albo on line del Comune di Massa il giorno **03-07-2026** e consultabile sul Sito Ufficiale dell Ente dal **03-07-2026** per giorni quindici consecutivi sino al **17-07-2026**.

Massa, 1 03-07-2026

Il Messo BELLANO MICHELA

